

SICUREZZA

CRITERI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

Destinatari: aziende dotate di DAE

Il Ministero della Salute, con il decreto 16/03/2023, ha definito i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, richiesti dalla Legge 04/08/2021, n. 116. Tale decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in data **24/07/2023** (Serie Generale n.171).

I **DAE, Defibrillatori Automatici Esterni**, sono dispositivi medici utilizzati non solo in strutture sanitarie, ma anche in altre strutture fisse o mobili, stabili o temporanee. Il decreto 16/03/2023 indica, dunque, i luoghi in cui devono essere installati questi dispositivi, che dipendono dalle persone presenti, dalla difficoltà di accesso al luogo e altri parametri importanti che aiutano a comprendere se sia necessaria la presenza di uno o più DAE, per fare in modo che la defibrillazione avvenga entro quattro o cinque minuti dall'arresto cardiaco. Inoltre, per un'ulteriore sicurezza, questi dispositivi devono essere collegati alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 112 più vicina.

Si ricorda che nelle aziende in cui **VOLONTARIAMENTE** è stato installato il DAE, il Datore di Lavoro non solo è tenuto ad assicurarsi della presenza e del corretto funzionamento del dispositivo, ma **deve anche individuare un responsabile** che possa controllare e confermare il corretto funzionamento e che informi l'utenza. Il soggetto nominato come responsabile deve, inoltre, garantire che sia presente la segnaletica e deve avere un registro in cui si annota, **con un minimo di una volta a settimana**, lo stato attivo del defibrillatore, delle piastre e delle batterie.

Riferimento: dott. Samuele Codenotti (codenotti@verdeconsulting.it)

POTENZIALE NECESSITÀ DI TENERE UNA REGISTRAZIONE DELLE SDS E DELLE RETTIFICHE APPORTATE

Destinatari: tutte le aziende

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento REACH "Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il regolamento e ne assicura la disponibilità per un **periodo di almeno dieci anni** dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela.

I titolari delle Schede di Sicurezza (SDS) e di altre informazioni possono in ogni caso decidere che queste vengano conservate in virtù della responsabilità per i prodotti e di altre prescrizioni legali e potrebbe inoltre essere considerato appropriato (ad esempio per sostanze e miscele con effetti cronici) conservare tali informazioni per un **periodo anche superiore a 10 anni**, a seconda delle leggi e dei regolamenti nazionali applicabili.

Riferimento: dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it) e dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it)

AREE PRIORITARIE RISCHIO RADON


Destinatari: Tutte le aziende

Regione Lombardia ha pubblicato in data 28/06/2023 la prima identificazione delle Aree Prioritarie ex Decreto 101/2020. In dette aree rientrano i comuni le cui concentrazioni di radon indoor sono mediamente più elevate, secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso (sono identificati in area prioritaria i comuni in cui la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m³ è superiore al 15%). In questi comuni i Datori di Lavoro che esercitano la propria attività in ambienti al **piano seminterrato** o al **piano terra** saranno tenuti ad effettuare misure della concentrazione media annua di radon e ad applicare azioni di risanamento nei casi in cui i valori risulteranno > 300 Bq/m³.

L'Istituto Superiore di Sanità raccomanda di avvalersi di laboratori (pubblici o privati) accreditati o comunque qualificati. Le Agenzie Regionali per la protezione ambientale (es. ARPA), oltre che il Servizio Radon dell'Istituto di Radioprotezione dell'ENEA, forniscono su richiesta un servizio di misura di radon basato su questi rivelatori. I "rivelatori a tracce" sono posti all'interno di piccoli contenitori (pochi centimetri), facilmente posizionabili all'interno dei locali da misurare, e con essi è possibile eseguire misure di concentrazione di radon integrate su periodi temporali lunghi (come i 12 mesi richiesti dalla normativa italiana).

I "rivelatori a tracce" sono posti all'interno di piccoli contenitori (pochi centimetri), facilmente posizionabili all'interno dei locali da misurare, e con essi è possibile eseguire misure di concentrazione di radon integrate su periodi temporali lunghi (come i 12 mesi richiesti dalla normativa italiana).

Riferimento: dott. Samuele Codenotti (codenotti@verdeconsulting.it)



AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI: DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ E SESSIONI STRAORDINARIE

Destinatari: Responsabili Tecnici

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato lo scorso Luglio due delibere in tema di verifiche di idoneità per i Responsabili tecnici.

La prima (delibera n. 3 del 26/07/23) riguarda l'istituzione di sessioni di verifiche di idoneità straordinarie con procedure di iscrizione accelerate, in vista della prossima scadenza del regime transitorio fissata per il 16 ottobre 2023. Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato, come di consueto, sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it con indicazioni delle date di apertura delle iscrizioni per ogni sezione regionale e provinciale.

La delibera n. 4 del 26/07/2023 introduce invece novità in tema di requisiti per la dispensa dalle verifiche di idoneità (modificando le precedenti delibere n. 6/2017 e n. 7/2022) per il legale rappresentante che, al momento della domanda, ne sia anche responsabile tecnico; i nuovi requisiti sono:

- entrambi i ruoli devono essere stati ricoperti ininterrottamente negli ultimi 5 anni;
- esperienza di responsabile tecnico per l'attività oggetto di iscrizione (suddivisa in: trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) complessivamente richiesta pari ad almeno 16 anni.

È quindi possibile, per le figure che rispettano tali requisiti, inoltrare domanda di dispensa utilizzando i nuovi moduli (allegati A, B, C, e D alla delibera in parola).

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Regime transitorio per Responsabile Tecnico	Aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali con Responsabile Tecnico operante in regime transitorio	16/10/23
ORSO - Compilazione dell'applicativo per il II trimestre 2023	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	30/09/23

ALTRO

WHISTLEBLOWING: LE NUOVE REGOLE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

Destinatari: aziende con oltre 50 dipendenti

Il **Whistleblowing** si riferisce alla pratica di segnalare comportamenti illegali, scorretti o poco etici all'interno di un'organizzazione o in ambito lavorativo. Il Whistleblowing svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione di frodi, abusi di potere e altre cattive condotte che potrebbero danneggiare la reputazione e gli interessi dell'azienda o mettere a rischio il benessere dei dipendenti e del pubblico, per tale motivo si applica anche ai reati contro la sicurezza sul lavoro.

La legge prevede di **creare canali dedicati** per segnalare violazioni, garantendo che i whistleblower (segnalatori) siano adeguatamente protetti da ritorsioni e che le segnalazioni siano affrontate in modo tempestivo ed efficace.

La nuova normativa pone una maggiore responsabilità sulle organizzazioni per garantire che il Whistleblowing sia incoraggiato e facilitato all'interno dell'azienda.

A partire dal **15 luglio 2023** enti ed imprese con 250 o più dipendenti dovranno ottemperare agli obblighi previsti dal decreto. Dal **17 dicembre 2023**, l'obbligo ricade anche per le aziende **con più di 50 dipendenti**.

Entro il **17 dicembre 2023** ogni azienda, **con oltre 50 dipendenti**, dovrà adeguarsi al nuovo D. Lgs. 10/03/2023 n. 24. Per mettere in atto gli adempimenti diretti a rendere effettiva la tutela del whistleblower, che coinvolgono aspetti diversi oltre ambiente e sicurezza, è necessario rivolgersi a strutture specializzate (es. studio legale, Consulente per gli aspetti di 231, etc.).

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it); dott. Samuele Codenotti (codenotti@verdeconsulting.it)